2018/0227 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma Europa digitale periodo 2021-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Iter procedurale

|  |  |
| --- | --- |
| Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 434 final – 2018/0227 COD): | 6 giugno 2018 |
| Data dell'accordo del Consiglio su un orientamento generale parziale: | 29 novembre 2018 |
| Data del primo trilogo: | 13 febbraio 2019 |
| Data dell'accordo di compromesso parziale provvisorio (intesa comune) approvato dal Coreper: | 13 marzo 2019 |
| Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura (che comprende l'intesa comune): | 17 aprile 2019 |
| Data del secondo (ultimo) trilogo: | 14 dicembre 2020 |
| Data dell'accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti:  | 18 dicembre 2020  |
| Data in cui la commissione ITRE del Parlamento europeo ha votato a favore dell'accordo di compromesso:  | 14 gennaio 2021 |
| Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura: | 16 marzo 2021 |

2. Finalità della proposta della Commissione

Il programma Europa digitale è un elemento centrale dell'esauriente risposta della Commissione alla sfida della trasformazione digitale ed è compreso nella proposta sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

La sua finalità è istituire uno strumento di spesa volto a massimizzare i vantaggi della trasformazione digitale a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche dell'UE, in particolare potenziando le capacità digitali dell'UE in cinque settori chiave (i cosiddetti "obiettivi specifici"): il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e la fiducia, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale della capacità digitale e l'interoperabilità.

Il programma Europa digitale è un programma di investimenti volto a sviluppare le capacità digitali strategiche dell'UE e a favorire l'ampia implementazione delle tecnologie digitali, a uso dei cittadini e delle imprese d'Europa. Nell'occuparsi delle priorità fondamentali dell'Unione, in particolare della transizione verde e digitale e della resilienza del mercato unico, si concentrerà sui settori in cui nessuno Stato membro è in grado da solo di garantire il livello d'azione necessario per conseguire il successo digitale. Sarà inoltre riservata particolare attenzione ai settori in cui la spesa pubblica produce il massimo effetto. La dotazione finanziaria complessiva concordata è di 7,59 miliardi di EUR (a prezzi correnti).

3. Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio riflette pienamente l'accordo raggiunto nei triloghi. Le principali modifiche introdotte rispetto alla proposta della Commissione riguardano:

* *la tutela degli interessi finanziari dell'Unione:* un considerando che conteneva un riferimento al regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto che ne compromettono la sana gestione finanziaria o incidono sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione è stato allineato alla formulazione concordata del meccanismo. La Commissione ha sostenuto tale allineamento;
* *l'allineamento del programma Europa digitale alla durata del QFP 2021-2027*: la Commissione ha sostenuto l'obiettivo di garantire continuità in caso di ritardi nella transizione verso il futuro quadro finanziario pluriennale senza interpretare le disposizioni concordate come una proroga automatica del programma;
* *una clausola di retroattività:* sono state aggiunte disposizioni relative alla retroattività per assicurare la continuità del sostegno alle azioni precedenti attualmente finanziate dal meccanismo per collegare l'Europa e dal programma ISA2 sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini e per consentirne l'attuazione sin dall'inizio del QFP 2021-2027. La Commissione ha sostenuto tale aggiunta;
* *il clima:* il riferimento all'obiettivo generale di spesa per il clima per l'intero QFP (inizialmente 25 %) è stato aggiornato al 30 %; *un obiettivo in materia di biodiversità:* nel considerando che prevede un obiettivo climatico è stata aggiunto il contenuto del considerando standard sulla biodiversità, vale a dire il contributo all'obiettivo di spesa per la biodiversità. La Commissione ha approvato l'aggiornamento dell'obiettivo climatico e l'aggiunta dell'obiettivo in materia di biodiversità;
* *la ripartizione dei fondi tra gli obiettivi specifici e la dotazione finanziaria per l'"interoperabilità":* gli importi stanziati per gli obiettivi specifici sono stati ridotti proporzionalmente, in modo da rispecchiare la ponderazione e l'equilibrio della proposta originaria (riduzione lineare/proporzionale per tutti gli obiettivi specifici) e da preservare nel contempo la dotazione finanziaria per l'interoperabilità. La Commissione ha acconsentito a mantenere la ponderazione e l'equilibrio della proposta originaria;
* *l'allineamento orizzontale delle disposizioni relative al ritrasferimento dei fondi non utilizzati trasferiti al programma Europa digitale dalle risorse in regime di gestione concorrente:* sono state inserite disposizioni relative al ritrasferimento dei fondi non utilizzati trasferiti al programma Europa digitale dalle risorse in regime di gestione concorrente, sulla falsariga di quanto era stato fatto nell'ambito di Orizzonte Europa. L'8 marzo 2019 la Commissione ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva le proprie obiezioni all'accordo per quanto riguarda le disposizioni relative al trasferimento di fondi (articolo 9, paragrafo 5) e al cofinanziamento;
* *l'adozione dei programmi di lavoro*: tutte le parti hanno convenuto che i programmi di lavoro sarebbero stati adottati sotto forma di atti di esecuzione mediante procedura d'esame (comitatologia). È stato inoltre raggiunto un accordo sul ricorso agli atti delegati per la modifica dell'allegato 1;
* *la cibersicurezza:* sono stati forniti ulteriori elementi in merito all'attuazione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 "Cibersicurezza e fiducia" che chiariscono che tale obiettivo specifico sarà perseguito principalmente attraverso il proposto Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la proposta rete di competenza per la cibersicurezza (CCCN);
* *la partecipazione di paesi terzi:* è stata esplicitata la possibilità di un'associazione parziale di paesi terzi al programma nell'ambito di singoli obiettivi specifici;
* *il marchio di eccellenza:* le disposizioni relative al marchio di eccellenza sono state allineate alle disposizioni analoghe previste da Orizzonte Europa, nel rispetto delle specificità di entrambi i programmi. L'ambito di applicazione del marchio di eccellenza nell'ambito del programma Europa digitale è stato modificato per escludere i riferimenti ai programmi le cui basi giuridiche non consentono di basarsi sul marchio di eccellenza del programma Europa digitale per quanto riguarda i criteri di attribuzione.

L'accordo raggiunto preserva gli obiettivi della proposta originaria della Commissione mantenendo il livello di ambizione ma lasciando un sufficiente margine di flessibilità nell'attuazione delle nuove norme.

4. Conclusioni

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e accetta pertanto la posizione assunta dal Consiglio.